



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.  
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
statali e paritarie dell'Emilia-Romagna  
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
dell'Emilia-Romagna

Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Al sito internet a mezzo pubblicazione su  
<http://istruzioneer.gov.it>

**Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti.  
Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.**

**1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235,  
con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.**

Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.

Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.

Dirigenti: Giuseppe Schena, Giovanni Desco

Responsabili del procedimento: Nunzio Papapietro, Valentino Moscariello e-mail: [drer.ufficio3@istruzione.it](mailto:drer.ufficio3@istruzione.it) [drer.ufficio4@istruzione.it](mailto:drer.ufficio4@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.  
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.

Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:

- *5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “I-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l’impegno dell’istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza. I-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso sicuro e consapevole della rete internet.”*
- *6 (Disposizioni transitorie e finali) : “I. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola ((secondaria di primo grado)). I-bis. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all’articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.*

## **2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.**

Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:

- co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;*

Dirigenti: Giuseppe Schena, Giovanni Desco	Responsabili del procedimento: Nunzio Papapietro, Valentino Moscariello	e-mail: <a href="mailto:drer.ufficio3@istruzione.it">drer.ufficio3@istruzione.it</a> <a href="mailto:drer.ufficio4@istruzione.it">drer.ufficio4@istruzione.it</a>
--	---	---



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.  
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

*-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.*

Inoltre, l'art.7 del decreto in parola statuisce che:

*-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;*

*-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;*

*-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”; -co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di*

Dirigenti: Giuseppe Schena, Giovanni Desco

Responsabili del procedimento: Nunzio Papapietro, Valentino Moscariello e-mail: [drer.ufficio3@istruzione.it](mailto:drer.ufficio3@istruzione.it) [drer.ufficio4@istruzione.it](mailto:drer.ufficio4@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.  
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

*classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;*

*-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”*

Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l'art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l'interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall'[art.7, comma 2 lettera c\) del d.lgs. 297/1994](#) ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi. Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell'anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.

Il Direttore Generale  
Bruno E. Di Palma

Dirigenti: Giuseppe Schena, Giovanni Desco  
Responsabili del procedimento: Nunzio Papapietro, Valentino Moscariello e-mail: [drer.ufficio3@istruzione.it](mailto:drer.ufficio3@istruzione.it) [drer.ufficio4@istruzione.it](mailto:drer.ufficio4@istruzione.it)